

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 154

13 marzo 2017

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MARCHETTI Daniele, POMPIGNOLI, FABBRI, BARGI, DELMONTE, LIVERANI, PETTAZZONI, RAINIERI, RANCAN

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2016, N.19 (SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N.1 DEL 10 GENNAIO 2000)

Oggetto assembleare n. 4262

Relazione

Il seguente progetto di legge - che consta di un solo articolo - modifica alcune disposizioni contenute nella legge regionale 25 novembre 2016, n.19 (Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n.1 del 10 gennaio 2000).

Si interviene in particolare attraverso due azioni di modifica dell'art. 6 (Accesso ai servizi e contribuzione ai costi).

L'inserimento del comma 5 bis è volto a favorire nell'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia i figli di cittadini che siano residenti o svolgano attività lavorativa in Emilia-Romagna da almeno 10 anni.

La *ratio* della proposta di legge in esame è sostanzialmente quella di differenziare i soggetti non già nel momento della presentazione della domanda per l'accesso ai servizi di asilo nido, bensì nella formazione delle relative graduatorie, in ragione della limitatezza dei posti disponibili.

In buona sostanza si ritiene doveroso privilegiare nell'accesso e quindi nella frequenza del nido, i bambini i cui genitori dimostrino un legame "storico" con il territorio della nostra Regione, vuoi perché vi risiedono da almeno dieci anni, vuoi perché vi lavorano da altrettanti.

Il legislatore, quindi, si propone di dare corso e sostanza al predetto legame tra individuo e territorio attraverso l'introduzione di un punto di equilibrio che coniughi l'esigenza sociale di assicurare al maggior numero possibile di soggetti residenti in Emilia-Romagna il beneficio del servizio e il limitato numero di posti negli asili nido.

In sintonia con le "novità" apportate con l'introduzione del comma 5 bis, il presente progetto di legge interviene modificando anche il comma 1 dell'art.6, abrogando in particolare i riferimenti alla promozione dell'interculturalità, peraltro già richiamata in premessa di frase.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

*Modifiche all'articolo 6
della legge regionale n. 19 del 2016*

1. Al comma 1 le parole “e culturale e promuovono l’interculturalità” sono soppresse.
2. Dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5 bis. Hanno titolo di precedenza per l’ammissione ai servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti di cui

alle lettere a), b), c), d) dell’articolo 5, i figli di genitori residenti in Emilia-Romagna ininterrottamente da almeno dieci anni o che prestino attività lavorativa in Emilia-Romagna ininterrottamente da almeno dieci anni.”.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.